

Misure per i giovani

La Legge di Bilancio 2022 presenta una quantità di misure incrementalmente e di nuovi stanziamenti per i giovani di **1,03 miliardi di euro**, che in termini percentuali rappresenta il **3,4% sul totale complessivo delle spese** per le innovazioni legislative della manovra, pari complessivamente a 30,3 miliardi.

*Novità rispetto al DDL
Bilancio Senato*

Rispetto alle misure per i giovani nel Disegno di legge discusso al Senato e precedentemente analizzato dal Consiglio, nel testo di Legge approvato si individuano **tre nuovi provvedimenti**, quali, i Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (20 milioni - art. 1, c. 697), il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo istituito presso il Ministero dell'istruzione (2 milioni - art.1, c. 671), e, infine, un incremento pari a 500 mila euro della dotazione per il Consiglio Nazionale dei Giovani, che si sommano a quanto già previsto dalle norme precedenti (200 mila euro) (art. 1, c. 733). Dunque, si stima che **le risorse complessive per i giovani** nella Legge di bilancio **siano incrementate di 22,5 milioni** di euro rispetto al testo di Disegno di legge discusso al Senato.

Misure generazionali e potenzialmente tali

Sul totale dello stanziamento di 1,03 miliardi di euro per i giovani, una quota pari a 709,4 milioni di euro, è destinata a misure **generazionali** per i giovani, ovvero, provvedimenti idonei a incidere direttamente sul divario generazionale in quanto rivolti esclusivamente ai giovani. I restanti 322,2 milioni di euro sono per misure **potenzialmente generazionali** per i giovani, ovvero misure che sono destinate "principalmente e non esclusivamente" a giovani tra i 16 e i 35 anni.

*Nuovi stanziamenti,
Rifinanziamenti e Incrementi*

Delle misure che presentano nuovi incrementi - o, appunto definite nel più ampio respiro della Sezione I del testo, "innovazioni legislative" - si riportano le seguenti due classificazioni, la cui somma equivale al totale di 1,03 miliardi per misure a favore dei giovani:

A. Nuovi stanziamenti e rifinanziamenti (pari a 769,5 milioni di euro) per far fronte, ad esempio, agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego per giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (20 milioni di euro) ; e ancora, per l'Anno europeo dei giovani (5 milioni di euro), per il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni (2 milioni), per l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila (5 milioni stanziati che incrementano complessivamente la dotazione del SCU da 306,6 a 311,6 milioni di euro), per la Carta cultura per i diciottenni (230 milioni), per i Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (20 milioni di euro), per il trasporto scolastico di studenti disabili (30 milioni), per il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (2 milioni) e per rafforzare la competitività delle imprese giovanili operanti nel settore agricolo e agroalimentare (15 milioni). Per i giovani adulti trovano spazio le misure per la famiglia attraverso interventi di sostegno di caso di maternità con 9,4 milioni di euro stanziati, la decontribuzione per le lavoratrici madri (una spesa di 66,2 milioni), e, infine, 151,6 milioni per garantire ai padri il congedo esteso da 7 a 10 giorni all'anno per la paternità.


B. Risorse incrementalmente per misure a legislazione vigente (pari a 262,1 milioni di euro). La copertura di queste misure disciplinata a Bilancio 2022 è perciò la considerare in aggiunta a quanto precedentemente previsto. Sono un esempio di queste misure le disposizioni in favore dell'acquisto della prima casa (che con 242 milioni di euro aumenta ulteriormente lo stanziamento vigente di 250 milioni), le misure per migliorare le prestazioni essenziali per i servizi educativi per l'infanzia (con un aumento di 20 milioni ulteriori ai 100 milioni già stanziati) e, infine, la dotazione prevista per il Consiglio Nazionale dei giovani (da 200 mila a 700 mila euro).

Tra le misure indicate, la maggior parte confluisce nella categoria di “misure per l’inclusione sociale, per la famiglia e per la questione abitativa”, la quale rappresenta il 44,8% dello stanziamento sul totale di 1,03 miliardi di euro per i giovani. Il 40,7% è indirizzato a “misure di orientamento, sostegno all’istruzione, alla formazione di accesso, on the job e all’acquisizione di nuove competenze”. Infine, alle tipologie di “misure per il sostegno al lavoro” e “per l’imprenditorialità” è indirizzato, rispettivamente, il restante 12,2% e il 2,3% sul totale complessivo della spesa (v. Box in Appendice).

Categorie di misure	Generazionali	Potenzialmente generazionali	TOTALE
Misure di orientamento e sostegno all’istruzione, alla formazione di accesso e on the job e all’acquisizione di nuove competenze	38,8%	1,9%	40,7%
Misure di sostegno al lavoro	1,9%	10,3%	12,2%
Misure d’inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa	27,2%	17,5%	44,8%
Misure per l’imprenditorialità giovanile e l’autoimpiego	0,8%	1,5%	2,3%
TOTALE	68,8%	31,2%	100,0%

Gli oneri sopra riportati, si riferiscono unicamente alle innovazioni legislative presenti in Legge di Bilancio 2022. Per comprendere la dotazione complessiva per i giovani per l’anno 2022 occorre però, da un lato, sommare gli stanziamenti a legislazione vigente (per quelle misure riportate nel punto B sopra menzionato), e, dall’altro, inserire le dotazioni a PNRR per i giovani per l’anno 2022. Pertanto la tabella sottostante riporta il quadro della spesa per interventi a favore dei giovani (con valori espressi in milioni di euro). Circa la metà delle risorse per il 2022 proviene dalla spesa programmata per quest’anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (1,6 miliardi di euro che sul totale di 3,4 miliardi di euro rappresenta il 49% del bacino di investimento per i giovani). Tra questi componenti di spesa, le innovazioni legislative della Legge di bilancio 2022 rappresentano il 30% (1,03 miliardi) che si aggiunge al 21% per gli stanziamenti vigenti (pari a 712 milioni di euro). Le stime, sopra indicate in tabella, vengono mostrate graficamente nel seguente grafico per mettere in luce in quali categorie di misure i bacini di risorse sono maggiormente presenti.

Categorie di misure (valori espressi in milioni di euro)	Stanziamenti a Legislazione vigente per il 2022	Innovazioni legislative a Legge di bilancio 2022 (Sezione I)	PNRR	TOTALE
Misure di orientamento e sostegno all’istruzione, alla formazione di accesso e on the job e all’acquisizione di nuove competenze	406,6	420	670,7	1497,3
Misure di sostegno al lavoro	0	126,2	0	126,2
Misure d’inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa	305,2	462,1	950	1717,3
Misure per l’imprenditorialità giovanile e l’autoimpiego	0	23,3	58	81,3
TOTALE	711,8 (20,8%)	1031,6 (30,1%)	1678,7 (49,1%)	3422,1 (100%)



Appendice. Le misure per i giovani nella Legge di bilancio 2022 nel dettaglio

Nei quattro seguenti box, si elencano le misure per i giovani mappate nel testo di Legge di Bilancio 2022 (Sezione I) con relativo approfondimento sulla misura, relativo comma e stanziamento.

Misure di orientamento e sostegno all'istruzione, alla formazione di accesso e on the job e all'acquisizione di nuove competenze

Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione - misura per apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore e di percorsi formativi rivolti all'Alternanza S-L (Comma 130). Il comma 130 prevede un incremento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 delle risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge n. 205/2017, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale (Comma 158). Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. Nel decreto legislativo n. 40 del 2017 si introduce l'articolo 10-bis che dispone l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia (Comma 172). Gli oneri disposti dalla norma comportano il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale all'articolo 172. In particolare la disposizione determina un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all'incremento delle risorse destinate al potenziamento dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito.

Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (Comma 179). Il comma 1 istituisce un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. *Nuovo stanziamento.*

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (Commi 249 e 250). Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali e altri soggetti pubblici o privati, con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretti a inserire e reinserire i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi e riqualificare i lavoratori già occupati (comma 249). In base a tali accordi le imprese possono realizzare la formazione dei lavoratori al fine di fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi conoscenze specialistiche tecniche e professionali, o di istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolare la mobilità tra imprese (comma 250).

Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore (Comma 297 lettera d). Gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di dottorandi.

App 18 (Comma 357). Il comma 1 stabilizza dal 2022 la Carta elettronica per i residenti in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni nel corso dell'anno, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. *Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.*

Misure di sostegno al lavoro

Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego in favore di giovani NEET (Comma 86). Il comma 85 prevede una spesa di 70 milioni a decorrere dal 2022 per oneri di funzionamento correlati all'incremento delle dotazioni organiche (piano di potenziamento straordinario). Il comma 86 prevede uno stanziamento di 20 milioni annui a decorrere dal 2022 per attività dei centri specificatamente rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. La spesa complessiva derivante dal comma 85 è di 464 milioni a decorrere dal 2021 (15% dei costi del nuovo personale è 70 milioni). *In entrambi i casi, valutare l'impatto generazionale – evidente nel comma 2, ma presumibile quota parte anche dal comma 1. In ogni caso la misura fa riferimento a tetti di spesa.*

Decontribuzione lavoratrici madri (Comma 137). La misura consente l'esonero del 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Essendo una nuova misura sperimentale per il 2022, il saldo netto da finanziare corrisponde all'ammontare della misura. Tuttavia, agli 88,3 milioni di euro vanno neutralizzati – a livello contabile – gli effetti fiscali contenuti (entrate di natura tributaria – aliquota media fiscale del 25%) e pari a 22,1 milioni per il 2022. L'onere per l'esonero è dunque pari a 66,2 milioni per il 2022.

Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi (Comma 154). L'articolo 30, comma 1, del D. Lgs. 36/2021, in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, prevede che le società o associazioni sportive possano stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Le norme prevedono che per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 81/2015, sia ridotto da 29 a 23 anni. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale – apprendistato (Comma 192, lettera c). I commi 191 e 192 estendono l'ambito dei lavoratori dipendenti che possono essere destinatari dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Per le tipologie di apprendistato oggetto dell'estensione in esame ("apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e "apprendistato di alta formazione e di ricerca"- cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni), la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province autonome) - fermo restando che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato medesimo è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita.

Misure a sostegno della ricerca (Comma 310 lettera b). La lettera b) conferma che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. L'autorizzazione di spesa pari a 40 milioni di euro costituisce un limite massimo entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del pre-ruolo.

Misure per l'autoimpiego e l'imprenditorialità giovanile

Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 (Comma 520). Il comma 1 proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, ai sensi della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. *La quantificazione è corretta in termini di oneri complessivi, pari a 54,3 milioni di euro nel triennio, 8,3 milioni per il 2022 e 0,0 di oneri fiscali per il 2022.*

Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura (Comma 523 e 525). Sebbene la misura destina una quantità di risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 525) alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, si ritiene che la misura – nel quadro degli incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare – rientri tra le misure potenzialmente generazionali. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, il comma 523 estende l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole non solo under 40 ma anche alle donne di tutte le età. Perciò la misura che era rivolta alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile (tra i 18 e i 40 anni) ora estende l'agevolazione alle imprese che sono composte per oltre la metà delle quote di partecipazione di donne. Il comma 523 emenda l'art. 9, D.Lgs. n. 185/2000, armonizzandolo con la

formulazione dell'art. 10-bis dello stesso decreto, per come modificato dall'art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021. *L'incremento di 15 milioni di euro per il 2022 delle risorse destinate agli incentivi di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185, scaturisce dal fatto che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" (D.L. n. 76 del 2020) all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari.*

Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa

Congedo di paternità (Comma 134). La misura modifica il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e rende permanente, a decorrere dal 2022, il congedo di paternità pari a 10 giorni. Inoltre, dispone che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. La stima per il 2022 è di 151,6 milioni di euro. I dati a consuntivo 2020 vedevano 96,3 milioni di euro (23,7 per contribuzione figurativa) e per l'anno 2020 il congedo obbligatorio era stato elevato da 5 a 7 giorni. Considerando che per il 2022 vi è la messa a regime, appare congrua la stima di 151,6 milioni fatta già dalla legge n. 178/2020 – comma 363-364. *I dati di prestazioni (114,0 milioni di euro) e contribuzione figurativa (37,6 milioni di euro) vanno uniti per economicità di rilevazione (151,6 milioni di euro).*

Fondo povertà educativa (Commi 135 e 136). Il riconoscimento del contributo – sotto forma di credito di imposta – pari al 65% dei versamenti effettuati al fondo era pari – fino all'esaurimento – a 55 milioni (2021-2022) e 45 (2023). La misura prevede un'estensione al 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni. *L'onere è limitato all'entità dello stanziamento.*

Proroga misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione (Commi 151-153). Il comma 151, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento: di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa; delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"). Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa. Le risorse vanno ad incrementare la dotazione del Fondo disposta all'art. 63, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l'anno 2022. La dotazione del fondo era di 250 milioni nel 2022 con una disponibilità al 20/09/2021 pari a 359 milioni (comprensivo dei 290 milioni previsti dal DL 73/2021 – art. 64) – (50% dell'erogato per le garanzie ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 64). La stima totale per il 2022 è pari a 704,1 milioni di euro, come somma della dotazione del fondo per il 2022 di 250 milioni di euro, della stima di disponibilità al 31 dicembre di 212,5 milioni e dell'incremento della dotazione per il 2022 di 241,6 milioni. *Al finanziamento da 242 milioni corrispondono – in termini contabili – le minori entrate tributarie consistenti in 110,6 milioni (imposta di registro), 8,4 milioni (imposta ipotecaria) e 8,4 milioni (imposta catastale), 90,5 milioni (credito di imposta agli acquirenti di prima casa con meno di 36 anni – recupero IVA) e 42,5 milioni (esenzione imposta sostitutiva).*

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (Comma 155). La riscrittura del comma 1-ter dell'art. 16 del TUIR (D.P.R. n. 916 del 1986) riconosce ai giovani (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti) con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall'imposta lorda di euro 991,60 per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore la detrazione è pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione. *La stima di ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al suddetto limite massimo, è di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -40 mln di euro dal 2024 e -70 mln al 2023.*

Anno europeo dei giovani (Comma 156). Si prevede una autorizzazione di spesa per la celebrazione dell'Anno europeo dei giovani, pari a 5 milioni di euro per il 2022.

Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni (Comma 157). Viene istituito il "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni" con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il Fondo ha l'obiettivo di realizzare progetti a valenza e ad impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali. *Nuove misure le cui autorizzazioni di spesa sono nella forma di limite massimo.*

Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (Comma 174). Nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati è stato 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili). SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato cosicché il contributo annualmente previsto (30 milioni per il 2022) consentirebbe +7.248 utenti (-3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni).

Sostegno in caso di maternità (Comma 239). Il comma 1 riconosce per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità la relativa indennità in favore delle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste) del decreto legislativo n. 151 del 2021, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n. 53 del 2000, e che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio

del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. L'onere complessivo stimato è pari a 9,33 milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata) se soddisfatte le seguenti condizioni: la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022; il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone); rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento; l'andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella NADEF 2021.

Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo istituito presso il Ministero dell'istruzione (Comma 671-674). Con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022 (commi 671 e 672) viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Al Fondo possono accedere le associazioni o gli enti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 71/2017140 ed in particolare Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 14/2002 e le associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori (comma 673).

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche (Commi 697 e 698). Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Consiglio nazionale dei giovani (Commi 732 e 733). La norma incrementa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di 500 mila euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani.